



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE N.33

OGGETTO:

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SITI IN REGIONE PRIORALE: INDIRIZZI AL RESPONSABILE PER LA RESTITUZIONE DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO COMUNALE TRATTENUTA E PER IL RIEQUILIBRIO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI PERTURBATI DALLA CRISI EPIDEMICA COVID-19.

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di aprile alle ore sedici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	Si
3. PELISSERO Giuliano - Assessore	Si
4. VALERIO Cinzia - Assessore	Si
5. COLAMARIA Antonella - Assessore	Si

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERA Dott. Giovanni.

LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che il Vice Sindaco Giorgio MONTABONE e l'Assessore Giuliano PELISSERO partecipano alla seduta in video conferenza, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 33 del 19/03/2020.

Premesso che:

- con determinazione del responsabile dell'area amministrativa n. 80 del 30 dicembre 2002, veniva aggiudicata alla Ditta RARI NANTES s.r.l (ora Dinamica S.S.D. a r.l.) la concessione degli impianti sportivi siti in Regione Priorale n. 34, a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
- in data 26.05.2004 veniva sottoscritto il contratto di concessione Rep. n. 2064 per il periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.07.2018, veniva accolta la proposta della concessionaria pervenuta in data 23.04.2018, prot. n. 4573, avanzata in seguito alla realizzazione di lavori di miglioria dell'impianto e in relazione ai relativi maggiori costi sostenuti;
- in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 20/2018, in data 19.09.2018, veniva sottoscritto "L'ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN REGIONE PRIORALE STIPULATO IN DATA 26.05.2004 REP. N. 2064", n. 2148, tra la Città di Susa e la società "Dinamica s.s.d. a r.l., con il quale si stabiliva e concordava, tra altri aspetti, la proroga, al fine di ristabilire l'equilibrio economico finanziario della Concessionaria, del termine del contratto di concessione della gestione per ulteriori nove anni con scadenza ultima al 31 dicembre 2031;

Preso atto di quanto previsto dall'originario Contratto n. 2064 del 26.05.2004:

- "punto 4) *Il canone-corrispettivo annuale dovuto dall'aggiudicatario al Comune per la concessione degli impianti sportivi oggetto del contratto è stabilito in Euro 25.010,00 al netto dell'I.V.A. in quanto dovuta, e così per un importo complessivo per il ventennio di Euro 500.200,00 al netto di I.V.A., che sarà pagato con le modalità previste dal Capitolato per la concessione;*
- punto 5) *Il contributo annuale dovuto dal Comune a titolo di integrazione dei corrispettivi pagati dall'utenza e per le prestazioni sociali che il Concessionario deve garantire è stabilito in Euro 52.500,00 al netto dell'I.V.A. al 20% e così per un importo complessivo per il ventennio di Euro 1.050.000,00 al netto dell'IVA al 20%, e sarà erogato con le modalità previste dal Capitolato per la concessione. Da detto corrispettivo, per quattro anni dal 2004 al 2007 verrà trattenuta, a garanzia dell'esecuzione delle opere di miglioria da realizzare da parte del concessionario, la somma di Euro 10,000,00 annui. Dette somme verranno versate al concessionario a completamento delle opere ed al termine del periodo di anni quattro stabiliti dalla deliberazione Consiliare n. 8/2004, previo collaudo favorevole";*

Tenuto conto che l'art. 9 "Norme Finali" dell'Atto INTEGRATIVO E MODIFICATIVO dispone: "Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto il rapporto rimane disciplinato dal contratto Rep. 2064 del 26 maggio 2004, del quale si conferma la piena validità";

Accertato che il Comune ha trattenuto, dal contributo a proprio carico, la quota annuale di € 10.000,00 come previsto dal contratto, a garanzia dell'esecuzione delle opere di miglioria, quota inserita all'interno degli accantonamenti dei risultati di amministrazione per un importo complessivo, dal 2004 al 31.12.2020, di € 170.000,00 al netto dell'iva di legge;

Richiamate le note della società Dinamica s.s.d. a r.l., ed in particolare l'ultima in data 26.03.2021, prot. n. 3130, con la quale la concessionaria formula all'amministrazione comunale alcune richieste per far fronte alla crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria da covid- 19, tra cui:

- il pagamento, di quanto trattenuto da parte del Comune, a titolo di garanzia, come indicato nell'art. 5 dello stesso contratto, pari a € 10.000,00 annui oltre a IVA a partire dal 2004, per una somma complessiva di € 170.000,00 oltre IVA al 31/12/2020;
- l'adeguamento del contributo a partire dal 1° gennaio 2021 alla cifra contrattualmente prevista (da € 42.500,00 a € 52.500,00 annuali);

Dato atto che la società ha altresì richiesto all'amministrazione comunale di valutare l'adozione di ulteriori misure e provvedimenti di sostegno all'attività di gestione degli impianti sportivi in tempo di covid-19, richiamando a tal fine, l'invito ai Comuni da parte della Regione Piemonte con lettera del 16.04.2020, prot. n. 3820;

Precisato che si sono tenuti nei mesi pregressi alcuni incontri con la concessionaria Dinamica S.S.D. a r.l., volti ad affrontare le diverse questioni poste all'attenzione dell'amministrazione comunale;

Accertato, a cura degli uffici competenti, che le opere di dimiglioria sono state realizzate e collaudate favorevolmente come risulta dalla Relazione dell'Ufficio tecnico comunale del 29.06.2018, nulla ostando quindi alla restituzione delle somme trattenute a garanzia dell'esecuzione delle medesime opere, ammontanti a complessivi € 170.000,00 oltre iva di legge;

Ricordato per quanto riguarda l'emergenza sanitaria da covid-19, che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 la pandemia;
- l'Italia, come tutto il mondo, è stata colpita dalla grave epidemia e dalla conseguente crisi economico-sociale, dovendo affrontare un periodo di totale lock down delle attività da marzo a inizio giugno 2020, con una modesta e parziale ripresa da giugno a settembre, fino a una nuova progressiva limitazione delle attività a seguito della seconda ondata della diffusione del virus, nel periodo autunnale che perdura ancor oggi;

Atteso che per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi:

- la normativa statale e regionale varata per la gestione dell'emergenza sanitaria ha di fatto annullato la possibilità della pratica sportiva organizzata, ponendo in oggettiva difficoltà tutte le gestioni;
- la normativa che si è susseguita nel corso degli anni 2020 e 2021 ha stabilito per lunghi periodi, il divieto di utilizzo degli impianti sportivi fatte salve particolari condizioni per la pratica agonistica e per gli allenamenti, ed imposto, negli altri periodi di apertura, stringenti protocolli di sicurezza che hanno ridotto significativamente la presenza dei praticanti, con conseguente incidenza negativa sui bilanci dei gestori;
- la chiusura degli impianti sportivi ha comportato il venir meno di gran parte degli introiti delle società/associazioni sportive, mentre sono rimaste a loro carico le spese fisse legate a canoni di concessione, tasse, utenze ecc.. Inoltre i concessionari hanno continuato a svolgere attività di manutenzione e custodia dei beni affidati garantendo la ripresa delle attività sportive in sicurezza, le condizioni igienico ambientali delle aree e dei locali, contribuendo in maniera diretta al mantenimento del valore patrimoniale degli stessi;

Richiamate le misure contenute nei provvedimenti eccezionali adottati dal Governo per contrastare gli effetti della pandemia:

- il D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito in Legge 24.04.2020 n. 27, il cui l'art. 91 dispone: *"Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"*. La norma introduce un primo e importante principio, che si declina nell'affermazione della non imputabilità del ritardo nell'adempimento di obbligazioni quando questo è conseguenza diretta degli effetti della pandemia;
- il D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito nella Legge 17.07.2020 n. 77, il cui art. 216 "Disposizioni in tema di impianti sportivi" recita: *"In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, **le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione omissis...***";

Richiamato altresì l'art. 165, comma 6 del Dlgs n. 50/2016: *"**Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.** La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto omissis..."*;

Vista anche la Relazione tematica n. 56 dell'8.7.2020 Novità normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale, redatta dall'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, che attraverso un articolato iter ermeneutico ammette l'effettiva possibilità di rinegoziazione del rapporto contrattuale sinallagmatico nell'attuale contesto. La rinegoziazione dei rapporti deve tendere a ripristinare l'equilibrio contrattuale vulnerato, una volta che siano stati specificamente accertati i presupposti dell'oggettiva sopravvenienza incidente in concreto sul rapporto;

Constatato dunque che i principi generali del codice dei contratti e le misure adottate dal Governo affermano la piena legittimità degli accordi per la definizione di un piano di rientro. La revisione del PEF di cui agli artt. 165, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, non può essere parziale e deve riguardare tutti gli scostamenti dai valori indicati dell'equilibrio economico e finanziario;

Atteso che:

- l'Amministrazione anche quando opera in ambito contrattuale, su un piano squisitamente privatistico, non può del tutto eludere, per sua stessa natura istituzionale, la funzione sociale di cui è portatrice, indirizzata alla promozione del benessere pubblico che si declina anche nella tutela dell'equità e della giustizia sostanziale nei rapporti di cui è parte;
- è innegabile come la situazione emergenziale determinata dalla pandemia e le limitazioni governative imposte, rappresentino avvenimenti straordinari, del tutto eccezionali ed imprevedibili e che quindi sia compito dell'amministrazione comunale intervenire con tempestività a sostegno della controparte, dopo aver accertato che tale sopravvenienza abbia effettivamente inciso sull'equilibrio del rapporto contrattuale;

Specificato che è intendimento dell'Amministrazione comunale prevedere l'introduzione di misure di sostegno a favore della società concessionaria degli impianti sportivi comunali, al fine di contrastare le conseguenze della situazione emergenziale in corso e salvaguardare il presidio sul territorio delle strutture, previa verifica delle migliori soluzioni idonee a conciliare i profili di legittimità con quelli di giusta considerazione delle ragioni della società medesima e ispirate ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e concretezza oggettiva;

Ritenuto quindi opportuno, tenuto conto della situazione come sopra rappresentata e delle richieste della società Dinamica S.S.D. a.r.l., esprimere apposito indirizzo al responsabile competente come di seguito indicato:

- a) procedere alla restituzione delle somme del contributo comunale, trattenute ai sensi dell'art. 5 del contratto di concessione Rep. n. 2064, dall'anno 2004 all'anno 2020 (compreso), ammontanti ad € 170.000,00 oltre iva di legge e per un importo complessivo di € 207.400,00;
- b) non sospendere l'erogazione del contributo annuale dovuto dal Comune a titolo di integrazione dei corrispettivi pagati dall'utenza e per le prestazioni sociali, anche nei mesi di lock down. Il contributo dal 2021 dovrà essere erogato interamente (cioè senza più applicare alcuna trattenuta). Il mantenimento del contributo trova giustificazione nell'intento di non penalizzare ulteriormente la concessionaria che ha visto praticamente azzerati i propri introiti in tale fase emergenziale, in attesa di verificare e definire le compensazioni di partite debitorie e creditorie secondo quanto indicato al successivo punto e);
- c) di stabilire la sospensione del canone a carico del concessionario per i mesi di lock down (relativamente al 2021), su richiesta del concessionario ed in attesa di verificare e definire compensazioni di partite debitorie e creditorie in relazione all'attuale contesto di emergenza sanitaria secondo quanto indicato al successivo punto e);
- d) in caso di rappresentate difficoltà nella corresponsione del canone, definire modalità di dilazione o rateizzazione del medesimo;
- e) avviare le procedure amministrative appropriate per l'eventuale revisione della concessione. A tal fine la società dovrà avanzare all'amministrazione comunale una proposta di revisione che neutralizzi gli effetti economici della pandemia sull'impianto, con allegati una Relazione esplicativa dalla quale emerga un raffronto analitico tra il PEF originario (conto economico, lo stato patrimoniale, flussi di cassa per ciascun ramo di gestione), il PEF modificato dagli effetti della pandemia, evidenziando i delta derivanti dalle chiusure e dai maggiori costi delle riaperture (protocolli di sicurezza) e l'ipotesi di PEF derivante dall'applicazione della proroga e/o da altre misure di sostegno (es. abbattimento del canone, nuovi contributi ecc.) necessarie per ristabilire l'equilibrio economico finanziario e per valutare la convenienza economico della concessione e la sua sostenibilità finanziaria (allineamento temporale entrate ed uscite di cassa). Si dovrà dare evidenza delle eventuali provvidenze o agevolazioni fruite dalla concessionaria in applicazione della normativa intervenuta allo scopo di contrastare gli effetti della pandemia sul mercato economico;

Precisato che la suddetta operazione di restituzione della somma di € 170.000,00 oltre iva di legge e per un importo complessivo di € 207.400,00, trova la dovuta copertura sul Bilancio di Previsione 2021/2023 al cap. 2230/2/1;

Dato atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.e.i.;

Acquisito il parere favorevole rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell'Area Servizi alle Persone e alle Imprese e in ordine alla regolarità contabile del responsabile dell'Area Finanziaria;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2020 con il quale è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2021/2022/2023;
- Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2022-2023;
- Giunta Comunale n. 82 del 29/09/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2020/2023;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. **Di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di esprimere** i seguenti indirizzi al responsabile competente, in riscontro alle richieste presentate dalla società Dinamica s.s.d. a r.l., concessionaria degli impianti sportivi comunali siti in regione Priorale n. 34, incaricandolo della predisposizione di ogni successivo atto amministrativo necessario per la formalizzazione di quanto stabilito con il presente provvedimento e di assumere ogni iniziativa gestionale conseguente previa necessaria valutazione di istruttoria di competenza:
 - a) procedere alla restituzione delle somme del contributo comunale, trattenute ai sensi dell'art. 5 del contratto di concessione Rep. n. 2064, dall'anno 2004 all'anno 2020 (compreso), ammontanti ad € 170.000,00 oltre iva di legge e per un importo complessivo di € 207.400,00;
 - b) non sospendere l'erogazione del contributo annuale dovuto dal Comune a titolo di integrazione dei corrispettivi pagati dall'utenza e per le prestazioni sociali, anche nei mesi di lock down. Il contributo dal 2021 dovrà essere erogato interamente (cioè senza più applicare alcuna trattenuta). Il mantenimento del contributo trova giustificazione nell'intento di non penalizzare ulteriormente la concessionaria che ha visto praticamente azzerati i propri introiti in tale fase emergenziale, in attesa di verificare e definire le compensazioni di partite debitorie e creditorie secondo quanto indicato al successivo punto e);
 - c) di stabilire la sospensione del canone a carico del concessionario per i mesi di lock down (relativamente al 2021), su richiesta del concessionario ed in attesa di verificare e definire compensazioni di partite debitorie e creditorie in relazione all'attuale contesto di emergenza sanitaria secondo quanto indicato al successivo punto e);
 - d) in caso di rappresentate difficoltà nella corresponsione del canone, definire modalità di dilazione o rateizzazione del medesimo;
 - e) avviare le procedure amministrative appropriate per l'eventuale revisione della concessione. A tal fine la società dovrà avanzare all'amministrazione comunale una proposta di revisione che neutralizzi gli effetti economici della pandemia sull'impianto, con allegati una Relazione esplicativa dalla quale emerga un raffronto analitico tra il PEF originario (conto economico, lo stato patrimoniale, flussi di cassa per ciascun ramo di gestione), il PEF modificato dagli effetti della pandemia, evidenziando i delta derivanti dalle chiusure e dai maggiori costi delle riaperture (protocolli di sicurezza) e l'ipotesi di PEF derivante dall'applicazione della proroga

e/o da altre misure di sostegno (es. abbattimento del canone, nuovi contributi ecc.) necessarie per ristabilire l'equilibrio economico finanziario e per valutare la convenienza economico della concessione e la sua sostenibilità finanziaria (allineamento temporale entrate ed uscite di cassa). Si dovrà dare evidenza delle eventuali provvidenze o agevolazioni fruite dalla concessionaria in applicazione della normativa intervenuta allo scopo di contrastare gli effetti della pandemia sul mercato economico.

3. **Di rinviare** ad un successivo atto l'adozione di ulteriori indirizzi per determinare le tipologie di intervento di sostegno e le condizioni, conclusa l'istruttoria da parte degli uffici competenti anche tenuto conto che la situazione emergenziale non si è conclusa, precisando che potranno non essere adottati nel caso la normazione nazionale o regionale introduca nuovi o maggiori misure di sostegno alla concessione, tali da raggiungere i medesimi obiettivi che l'Amministrazione si è posta.
4. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
BARBERA Dott. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZIO ALLE PERSONE E
ALLE IMPRESE
Dr.ssa Emanuela PESANDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese